



Dipartimento provinciale di Monza e Brianza

CITTA' DI LISSONE

Ente: ENTE AOO: ROD
Pr: (A) 2009/0029812 del 25/06/09

045 ECOLOGIA



MONZA, 23/06/09

Prot. n. 83616 /09

**Ai sigg. Sindaci dei Comuni
affidenti il territorio della Provincia
Di Monza e Brianza
Loro sedi
(trasmessa solo via fax)**

Oggetto: dismissione serbatoi interrati – Precisioni procedurali.

Con riferimento alla tematica in oggetto indicata, anche al fine di meglio chiarire l'iter procedurale, si riportano di seguito le modalità di gestione delle pratiche inerenti i serbatoi interrati.

Le procedure amministrative in materia di serbatoi interrati sono in capo all'Amministrazione Comunale, così come previsto dal Regolamento Locale d'Igiene-tipo della Regione Lombardia. Questo strumento normativo è stato approvato dalla Giunta Regionale il 28/03/1985 e successivamente aggiornato il 01/05/1985 mediante Delibera della Giunta Regionale 07/05/1985 n. 52097.

Si segnala inoltre che l'art. 5 della Legge Regionale 27 dicembre 2006 – n. 30, attribuisce le responsabilità amministrative in materia di siti contaminati alle Amministrazioni Comunali.

Di conseguenza il proponente presenterà tutta la documentazione, relativa alla proposta di dismissione, solamente al competente ufficio del comune, il quale definirà se accettare un documento di autocertificazione o richiedere l'effettuazione di verifiche in contraddittorio con ARPA.

In tal caso sarà compito dell'Amministrazione Comunale avvisare il soggetto interessato della propria decisione, invitandolo a concordare con ARPA le attività di verifica.

Pertanto l'iter procedimentale che potrà prevedere le seguenti situazioni:


1. presentazione da parte del proponente di un documento di autocertificazione, relativo agli interventi di "dismissione", cioè di definitiva esclusione del manufatto dal ciclo produttivo/commerciale, o civile per il riscaldamento.

L'autocertificazione dovrà contenere, la documentazione di cui all'all. 1;

il comune può valutare sufficiente l'autocertificazione prodotta e quindi procedere alla chiusura del procedimento;

2. valutazione, da parte del comune della documentazione trasmessa, e richiesta al proponente di concordare con ARPA, a seguito della rimozione del manufatto, la verifica mediante campionamento ed analisi del fondo scavo e delle pareti dell'alloggiamento del serbatoio.





Dipartimento provinciale di Monza e Brianza

Si evidenzia in ogni caso che, entro 15 giorni dalla presentazione del documento di autocertificazione, resta in capo all'Amministrazione comunale la possibilità di richiedere ulteriori verifiche e controlli, che potranno essere effettuate in contraddittorio con ARPA, così come indicato all'8° capoverso del paragrafo 1 della D.G.R. 27 giugno 2006 - n. 8/2838.

Nel caso le verifiche effettuate evidenziassero una contaminazione del terreno il comune dovrà attivare la procedura in merito alla messa in sicurezza, caratterizzazione e successiva bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V del d.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Si ricorda che le procedure relative al citato decreto dovranno essere attivate anche in caso di prova di tenuta non favorevole o di alterazioni organolettiche rilevate all'interno del pozzetto di carico.

Nel caso gli interventi di verifica e rimozione dei serbatoi interrati facciano parte di un intervento più ampio, relativo alla riqualificazione o cambio di destinazione d'uso di un'area dismessa, per la quale l'Amministrazione comunale preveda una verifica complessiva dello stato del suolo e del sottosuolo, le verifiche relative ai serbatoi dovranno essere inserite nel contesto di una complessiva valutazione dello stato dell'area.

Disponibili per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.


Il Responsabile dell'U.O. Monitoraggi e Sistemi Ambientali
dott. geol. Madeia Torretta

Madeia Torretta

Il Direttore del Dipartimento
dott. ing. Angelo Pirovano

Angelo Pirovano





Dipartimento provinciale di Monza e Brianza

ALL. 1 – DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AUTOCERTIFICAZIONE NELLA PROCEDURA DI DISMISSIONE DEI SERBATOI INTERRATI.

- a) Generalità del titolare e indicazioni tecniche relative al serbatoio (planimetria, numero identificativo, tipo di utilizzo, sostanza contenuta e capacità), nonché la data di dismissione;
- b) modalità di pulizia interna del serbatoio, delle tubazioni connesse e del pozzetto di accesso al passo d'uomo, e relative certificazioni oltre all'eventuale certificazione gas-free nel caso di stoccaggio di sostanze infiammabili che possano determinare problemi di esplosività dei vapori (da eseguire nelle 24 ore antecedenti la rimozione);
- c) modalità di deposito temporaneo e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla pulizia del serbatoio con individuazione del soggetto produttore di rifiuti che deve essere individuato o nella società che opera la bonifica del serbatoio o nel proprietario del serbatoio medesimo;
- d) impegno di comunicare all'Amministrazione comunale, ad intervento effettuato, la corretta esecuzione dei suddetti interventi mediante dichiarazione della ditta intervenuta allegando la documentazione (copia formulario) di corretto recupero e/o smaltimento dei rifiuti (entro 30 giorni dalla data di esecuzione);
- e) dichiarazione circa l'impossibilità di rimozione del serbatoio, eventualmente corredata da perizia tecnica, o l'intenzione di riutilizzare il manufatto come riserva idrica (purché non per usi destinati al consumo umano o comunque di tipo alimentare);
- f) modalità di esecuzione della prova di tenuta del serbatoio e delle tubazioni annesse (con 10 giorni di anticipo);
- g) impegno di comunicare immediatamente eventuali esiti sfavorevoli della prova di tenuta;
- h) in caso di accertata integrità del serbatoio, la data entro cui si procederà alla messa in sicurezza permanente, le modalità con le quali s'intende operare (riempimento e sigillatura).

